

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

I magistrati delle sezioni civili del Tribunale di Cagliari si sono riuniti per discutere dei diversi aspetti problematici sollevati dalla sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione del 9 settembre 2010, n. 19246, in materia di termini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La riunione si è svolta secondo le previsioni di cui all'art. 47-*quater* r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), per confrontare le diverse letture della pronuncia della Corte e valutare la possibilità di un orientamento condiviso, specie di fronte alle diffuse preoccupazioni dell'Avvocatura sulle ingiustificate ripercussioni negative dell'applicazione di alcuni principi almeno all'apparenza enunciati nella decisione.

La discussione si è in particolare incentrata sull'individuazione dell'effettiva portata dell'affermazione contenuta in parte motiva secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, “*i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà*” e che “*tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà*”.

Sono state prospettate e discusse articolatamente due diverse letture della decisione, così di seguito sintetizzabili.

\* \* \*

I - La decisione delle Sezioni unite, come uniformemente intesa (almeno per quanto sinora è stato possibile documentare), costituirebbe un vero e proprio brusco *revirement* rispetto all'orientamento tradizionale di legittimità, secondo cui:

a) l'art. 645 c.p.c., a dispetto dell'apparente tenore assoluto delle espressioni utilizzate, consentiva all'opponente di scegliere se proporre l'opposizione in termini ordinari, ovvero di avvalersi della facoltà attribuitagli *ex lege* di procedere con termini di comparizione abbreviati;

b) l'abbreviazione dei termini di comparizione comportava, per l'opponente come per il creditore opposto, il dimezzamento dei termini di costituzione, con le conseguenze, in caso di tardiva costituzione del primo rispetto ai termini dimezzati (cinque giorni dalla notifica della citazione), dell'improcedibilità del giudizio di opposizione, e, nell'eventualità di tardiva costituzione del convenuto opposto (dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), delle comuni scadenze processuali;

c) il dimezzamento dei termini di costituzione conseguiva poi automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine potesse essere dipesa non da una scelta consapevole ma da un errore.

L'art. 645 c.p.c., in definitiva, così come reinterpretato dalle Sezioni unite, prevederebbe invece incondizionatamente (“*in ogni caso*”) la riduzione a metà dei termini a comparire nel giudizio di opposizione e quindi, per “*coerenza sistematica*”, la riduzione a metà dei termini di costituzione, in particolare del termine di costituzione per l'opponente, da osservarsi ancora a pena dell'improcedibilità dell'opposizione.

In questa prospettiva, secondo una consapevolezza diffusa dalla giurisprudenza di merito più avvertita, si è fatta presente la necessità di una salvaguardia della posizione di quei soggetti che, confidando sull'orientamento interpretativo consolidato, proposta opposizione nei termini ordinari, si fossero costituiti (e si dovessero ancora costituire) nel termine comune di dieci giorni dalla notificazione dell'atto, e non nel termine dimezzato.

Si è prospettata, in proposito, la preferibilità della tesi, seguita da diversi Tribunali, dell'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, attualmente disciplinato dall'art. 153 c.p.c. e, prima della riforma del 2009, dall'art. 184 *bis* c.p.c.

E' stata in particolare sostenuta la piena applicabilità *in subiecta materia* del principio di portata generale espresso a diverso proposito della stessa Suprema Corte secondo cui, *“alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia proposto impugnazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling”* (Cass. civ., Sez. II, ord. 17 giugno 2010, n. 14627, secondo cui il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte dato che la causa non imputabile, essendo noto che la Corte di Cassazione, con la sua stessa giurisprudenza, aveva dato indicazioni sul rito da seguire, *ex post* rivelatesi non più attendibili).

Di fronte all'ulteriore questione della necessità, in questa visuale, di individuare un termine oltre il quale l'errore non possa più considerarsi scusabile, si è sottolineata da molti l'opportunità di stabilire un lasso di tempo ragionevole, per alcuni anche di qualche mese e comprendente almeno quello di novembre prossimo, avuto riguardo alle obiettive difficoltà di conoscenza della decisione della Corte Suprema e della stessa valutazione della sua effettiva portata da parte degli operatori del diritto, valutandosi non pretendibile un'immediata e compiuta consapevolezza del mutamento di indirizzo.

Si è evidenziato, a questo fine, da un lato che non è previsto alcun sistema di pubblicità delle pronunce di legittimità con efficacia generale e, dall'altro, che la decisione non risulta essere stata ancora ufficialmente massimata ed inserita nello stesso servizio Italggiureweb, risultando invece accessibile sul sito <http://www.cortedicassazione.it> (Servizio Novità - Giurisprudenza civile - Sezioni Unite), anche se soltanto dal 14 ottobre 2010.

\* \* \*

II - Secondo altri partecipanti alla riunione, la decisione delle Sezioni unite, se letta nel suo complesso e senza l'estrapolazione dal complessivo contesto dell'espressione contenuta in parte motiva, esprimerebbe viceversa la volontà di una sostanziale conferma dell'orientamento risalente e consolidato della Suprema Corte, come potrebbe desumersi da molteplici argomenti, di carattere sia letterale che logico, tra i quali:

1. l'espressa affermazione secondo cui *“le ragioni addotte dal ricorrente, in parte recepite e sviluppate nell'ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, non sono idonee a giustificare un mutamento del costante orientamento della corte”*, contraddetto da *“un unico risalente precedente contrario, rimasto assolutamente isolato”*;
2. l'indicazione contestuale altrettanto chiara, a fianco a quella di non voler procedere ad alcun mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla disciplina in discussione, che si intendeva esclusivamente provvedere ad una semplice *“puntualizzazione”*;
3. la conferma, quindi, di una *“facoltà”* processuale che sarebbe riconosciuta *ex lege* all'opponente *“di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario”*, situazione in cui *“il termine per la*

*sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario*";

4. il richiamo ulteriore, *"nell'ambito di tale orientamento"*, del principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui *"l'abbreviazione del termine di costituzione per l'opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore"*, principio che è stato giudicato espressamente (e contrariamente all'opinione di parte della dottrina giuridica) *"non... privo della necessaria base normativa"*;
5. l'altrettanto inequivoca asserzione di un inscindibile *"legame tra termini di comparizione e termini di costituzione, al fine di rendere coerente il sistema nei procedimenti che esigono pronta trattazione"*, ritraibile dall'art. 165, primo comma, c.p.c. anche per *"l'esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti"* nell'esercizio delle attività difensive e che *"non può certo ritenersi di natura eccezionale o derogatoria, ma espressione di un principio generale di razionalità e coerenza con la conseguenza che l'espresso richiamo nell'art. 645 di tale principio sarebbe stata del tutto superflua"*, quand'anche in difetto di apprezzamento da parte del giudice.

Si è quindi sostenuto che -a prescindere dall'effettiva inadeguatezza delle espressioni utilizzate, principale ragione di incertezza nella ricostruzione dell'effettivo *decisum* della Corte- l'indicazione dell'automatica riduzione alla metà dei termini di costituzione si spiegherebbe razionalmente solo se riferita dalla Suprema Corte alle due ipotesi di abbreviazione dei termini precedentemente considerate, e specificamente:

- a quella dipendente dalla *"effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale"*, vale a dire, l'opposizione da cui si tragga l'espressa volontà dell'opponente di avvalersi della facoltà di riduzione dei termini, con l'invito a costituirsi nel termine abbreviato di dieci giorni prima dell'udienza, secondo la previsione di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c.;
- a quella della dimidiazione quale *"conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta"*, ma in ragione e come *"effetto automatico"* della assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, la fattispecie cioè effettivamente sottoposta all'esame della Corte.

In definitiva, solo se così restrittivamente intesa l'indicazione ulteriore *"in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà"* potrebbe non contraddire la scelta esplicitata nei precedenti passaggi della motivazione di non voler contraddire l'orientamento di legittimità consolidato.

Le Sezioni unite, più specificamente, qualora avessero inteso affermare la previsione legale ed incondizionata dell'abbreviazione dei termini in ogni ipotesi di opposizione ad ingiunzione, avrebbero necessariamente enunciato la diversa volontà di modificare in termini radicali, come in effetti avrebbero indiscutibilmente modificato, l'interpretazione dell'art. 645 c.p.c.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel rispetto dei termini di comparizione ordinari e contenente l'invito al creditore opposto a costituirsi nel termine abbreviato di dieci giorni dall'udienza fissata in citazione, conseguentemente, per il passato come per l'avvenire, dovrebbe ravvisarsi il legittimo mancato

esercizio di una facoltà processuale ancora espressamente riconosciuta all'opponente, senza che possa allo stesso imporsi un termine di dimidiato che, con tecnica argomentativa analoga a quella utilizzata, dovrebbe dirsi "*sistematicamente incoerente*".

\* \* \*

Tutti i partecipanti alla riunione, nel ribadire l'adesione al primo o al secondo indirizzo, hanno in termini impliciti ma logicamente necessari escluso l'affermazione di principi in dichiarato e consapevole contrasto rispetto alla decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte, così come da ciascuno interpretata, scelta in alcuni casi prospettata in diversi uffici giudiziari, nell'ambito di analoghe riunioni organizzate ai fini del perseguimento di orientamenti giurisprudenziali condivisi, facendo leva sulla valutazione alla stregua di un *obiter dictum* dell'indicazione contenuta nella motivazione.

Entrambe le posizioni, sotto altro aspetto, escludono la possibilità di aderire all'opinione, pur autorevolmente espressa in dottrina, che ravviserebbe nel mutamento di una giurisprudenza costante della Corte di cassazione in materia di interpretazione di norme processuali una situazione assimilabile al *ius superveniens* irretroattivo.

\* \* \*

I magistrati del Tribunale di Cagliari si sono infine espressi, in maggioranza, per la prima delle soluzioni interpretative prospettate, preferendo l'opzione dell'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, secondo la previsione di cui all'art. 153 c.p.c., non solo per le argomentazioni di carattere tecnico che la sostengono ma anche per la ritenuta sua maggiore attendibilità in vista di una auspicata conferma nei diversi gradi di giudizio.

E' stato altresì valutato congruo, allo stesso modo, considerare la fine del mese di novembre 2010 quale termine massimo di scusabilità dell'errore, in vista della richiamata necessità di far riferimento ad un periodo di tempo ragionevole per la pretendibilità della conoscenza diffusa del mutamento di indirizzo giurisprudenziale intervenuto.

I magistrati del Tribunale di Cagliari si sono quindi unitariamente pronunciati per l'adozione di tale indirizzo, quale orientamento condiviso nell'ambito dell'ufficio giudiziario, almeno nell'attesa di eventuali ulteriori pronunciamenti chiarificatori della Corte di Cassazione vista l'obiettivo difficoltà di una lettura univoca della decisione.